

Relazione conclusiva

del

processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con decreto sindacale n. 1 del 2015 (di seguito, per brevità, *Piano 2015*)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 19.10.2015 (comunicazione prot. n. 3552).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: www.comune.alonte.vi.it).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'*accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "*relazione*" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il Comune di Alonte partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Esco Berica s.r.l. con una quota dal 2,13%;
2. GAL Terra Berica Soc. Coop. con una quota del 0,97%;
3. Utilya s.r.l. con una quota del 3,90 %;
4. Centro Veneto Servizi s.p.a. con una quota del 0,50%;
5. Ferrovie Tramvie Vicentine s.p.a. con una quota dello 0,01 %.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del *Piano 2015*.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa al Consorzio di Servizi per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio con una quota del 0,51%, all'Alto Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione con una quota del 0,17% e al Consorzio Veneto Energia con una quota del 0,09%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del *Piano 2015* e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.

2.1. Esco Berica Srl

Esco Berica S.r.l. è una società di diritto privato a capitale totalmente pubblico costituita dai Comuni di Alonte, Albettono, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Grancona, Lonigo, Mossano, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano, dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga, Zovencedo. La Società ha realizzato, per conto dei Comuni soci, n. 19 impianti fotovoltaici sugli immobili comunali messi a disposizione dalle Amministrazioni stesse, dove la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici sono regolate da una convenzione di servizio tra le amministrazioni socie ed Esco Berica (delibera di Giunta Comunale n. 60 del 13/09/2010).

Ha, inoltre, realizzato un progetto preliminare per la realizzazione del PICIL (Piano dell'illuminazione pubblica per il contenimento dell'Inquinamento luminoso) per i Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Alonte e Poiana Maggiore; pensiline di copertura di un parcheggio di proprietà comunale nel Comune di Orgiano e una tettoia fotovoltaica nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'Ecocentro del Comune di San Germano dei Berici oltre al PAES (Piano di azione per l'energia sostenibile) per il Comune di Grancona.

Gli Enti locali coinvolti, infatti, hanno costituito la Società *de qua* con l'obiettivo preminente di realizzare congiuntamente iniziative volte a conseguire un risparmio dell'energia che gli stessi devono consumare per svolgere le proprie attività istituzionali. Pertanto, la *mission* prevalente è quella di perseguire la finalità istituzionali degli Enti soci, provvedendo al loro approvvigionamento energetico, mediante l'esecuzione di interventi, gestione di servizi e prestazioni di consulenza.

Circa il 17% del bilancio della Società consiste nella realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico per ciascun Comune mediante la "concessione di lavori pubblici", caratterizzata dalla centralità dell'aspetto economico e, in particolare, dei profili che attengono all'allocazione del rischio finanziario.

Esco Berica è stata costituita per conseguire essenzialmente il risparmio energetico degli Enti locali aderenti, oggetto sociale che non sarebbe facilmente conseguibile tramite le strutture interne dell'Ente.

Pertanto, l'attività svolta dalla presente società non si configura come un'inutile duplicazione organizzativa, bensì come uno strumento a partecipazione pluricomunale per perseguire il risparmio energetico che difficilmente i Comuni sarebbero stati in grado di perseguire a costi inferiori.

Ciò premesso, nell'ambito della propria autonomia, valutato:

a) il basso costo di gestione della società (costituita da un solo amministratore, che percepisce un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00, quale rimborso delle spese vive

sostenute, ma che tale costo non è superfluo, bensì “*fondamentale per il perseguimento di fini istituzionali possedendo, in tal senso un reale significato operativo*”);

b) che il Comune non ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili (non ricorre, pertanto, la fattispecie di valutare il mantenimento della società in riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili);

c) la Società si trova in situazioni di equilibrio economico, producendo un utile di esercizio positivo (pertanto non si evidenziano riflessi negativi sul bilancio dell’Ente);

come già precisato nel *Piano 2015*, l’amministrazione intende conservare la partecipazione societaria in Esco Berica S.r., ritenendo che la Società in argomento svolga un’attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell’ente.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.2. GAL Terra Berica Soc. Coop.

La Società Cooperativa GAL Terra Berica ha come oggetto e scopo il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente e la promozione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'Area Berica.

La Cooperativa ha sempre svolto la propria attività a favore dei soci, pubblici e privati portatori di interessi collettivi, secondo il principio della mutualità prevalente.

La Cooperativa, inoltre, è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno il 50% da soggetti privati e da almeno il 40% da soggetti pubblici; i membri del CDA non sono remunerati e non percepiscono alcun rimborso spese, ma svolgono la propria attività a carattere esclusivamente gratuito.

La Cooperativa, costituita per l'attuazione dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Veneto, sta portando a termine il proprio mandato con chiusura del PSR prorogata al 31.08.2015 e non ha ancora definito se proseguirà il proprio operato con l'espletamento di nuovi progetti o cesserà le attività.

Per le ragioni sopraesposte, pertanto, come già precisato nel *Piano 2015*, il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione societaria, fino a quando non sarà deciso se l'attività del GAL proseguirà con la gestione di nuovi progetti o cesserà definitivamente.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.3. Utilya S.r.l.

Utilya s.r.l. è una società di diritto privato a capitale prevalentemente pubblico costituita dai Comuni di Alonte, Arcugnano, Grancona, Lonigo, San Germano dei Berici, Villaga, Zovencedo e da due soci privati individuati in Futura Sun s.r.l. con sede in Via Volta n. 5 36057 Arcugnano (VI) e Berica Ambiente Scrl con sede in Via Basaldella n 90 33037 Pasion di Prato (UD) che svolge il servizio di igiene urbana per i Comuni soci. In particolare, di seguito si scompongono le attività della Società in:

a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali:

- bonifica e ripristino ambientale

- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:

- riscossione delle tariffe dei servizi

b) servizi di interesse generale:

- gestione dei rifiuti urbani

- altre attività di interesse generale:

- gestione dei rifiuti speciali e pericolosi e di tutte le categorie;

La società non ha dipendenti diretti, le attività vengono eseguite attraverso il personale dei due soci privati e dalle ditte

appaltatrici.

Trattandosi di società mista preposta allo svolgimento di un servizio pubblico locale (in ambito pluricomunale) è espressamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007 che fa salve le "società che producono servizi di interesse generale", oltre alle "società che forniscono servizi di committenza" alle amministrazioni aggiudicatrici. Tale qualità dell'organismo societario di cui trattasi ne comporta anche la stretta inerenza alle finalità istituzionali degli Enti soci, ai sensi del criterio di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 611, L. n. 190/2014.

L'attività di Utilya è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che produce altresì servizi di interesse generale.

La Società Utilya srl, come società mista rientra nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato che coinvolge, da una parte, gli Enti locali già soci di Utilya e titolari del pubblico servizio e, dall'altra, due operatori privati. Trattasi, quindi, di un modello negoziale di diritto pubblico, pienamente ammesso dall'ordinamento al pari della concessione a soggetti terzi.

Alla luce di quanto sopra detto, quindi, il parere *de quo* ritiene che il Comune non debba avviare alcun processo di

scioglimento della Società Utilya srl, per due ragioni di seguito esposte.

Ciò premesso, nell'ambito della propria autonomia, valutato:

a) il basso costo di gestione della società (costituita da un solo amministratore, ma che tale costo non è superfluo, bensì *"fondamentale per il perseguimento di fini istituzionali possedendo, in tal senso un reale significato operativo"*);

b) che il Comune non ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili (non ricorre, pertanto, la fattispecie di valutare il mantenimento della società in riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili);

c) la Società si trova in situazioni di equilibrio economico, producendo un utile di esercizio positivo (pertanto non si evidenziano riflessi negativi sul bilancio dell'Ente);

come già precisato nel *Piano 2015* il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione societaria dell'Ente in Utilya srl, ritenendo che la Società in argomento svolga un'attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente erogando servizi pubblici locali d'interesse generale.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.4. Centro Veneto Servizi S.p.a.

Con atto del 26/11/1993 a rogito Dr. Mario Sacco, notaio in Este, Rep. n. 53643 fu costituita l'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi con sede in Monselice, per la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie a servizio dei Comuni aderenti all'Azienda stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Azienda consorziale con delibera di Assemblea Straordinaria del 26/06/2003 fu trasformata in Società per Azioni, giusto rogito dr. Giorgio Gottardo notaio in Padova n. 30886 di rep. in data 26/06/2003, con la denominazione di Centro Veneto Servizi Spa, il cui atto costitutivo ebbe a recepire il testo di Convenzione già sottoscritto dall'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi e dai Comuni soci in data 26/11/1993.

L'art. 5 dello statuto consorziale, approvato da questa Amministrazione, prevede che tutto il patrimonio costituito da beni immobili e mobili conferiti dai Comuni aderenti vada a costituire il patrimonio dell'Azienda stessa; ciò avvenne con atto notaio dr. Giorgio Gottardo rep. n. 41.166/7.497 del 16/06/2006.

La principale missione della società Centro Veneto Servizi Spa (C.V.S. Spa) è l'erogazione del servizio relativo al "ciclo integrato delle acque".

Il Consiglio di Amministrazione è dunque ora composto da tre membri, compreso il Presidente, dei quali due sono dipendenti degli enti locali soci scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Il Presidente non detiene deleghe gestionali dirette, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review) e degli artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Nella composizione del CDA è stato altresì rispettato il dettato dell'art. 3 della Legge 12/07/2011 n. 120, cosiddetta "legge sulle quote rosa", che prescrive l'equilibrio tra i generi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2015, i compensi degli amministratori sono stati ulteriormente e automaticamente ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014, che apporta le modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012; esso infatti stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

L'attuale compenso risulta pertanto il seguente:

- Presidente CVS S.p.A.: € 1.752,00 lordi mensili

- Consiglieri CVS S.p.A.: € 855,00 lordi mensili

Collegio Sindacale

Con l'Assemblea del 19.06.2012 è stato nominato il Collegio Sindacale determinando i relativi compensi come segue:

- Presidente: € 10.000,00 lordi annui
- Sindaci effettivi: € 7.500,00 lordi annui

I compensi, come fissati per i componenti del Collegio sindacale, risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Spese del personale

Il CDA della Società, già nella seduta del 20.07.2012, ha adottato precise Direttive volte al rispetto dei principi generali sul contenimento dei costi del personale creando un blocco per il triennio 2011-2013 delle retribuzioni variabili, pari a quelle del 2010, e prevedendo che i miglioramenti economici possano essere erogati solo a fronte di corrispondenti risparmi di spesa; il tutto in adempimento dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (cd. spending review).

Successivamente, è intervenuta l'Assemblea Intercomunale di Coordinamento del 18.02.2014, in applicazione di quanto previsto sul punto dalla Legge di Stabilità 2014. Tale normativa prevede che l'ente locale controllante, ovvero gli enti locali collegialmente nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabiliscano modalità e applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. L'assemblea Intercomunale di Coordinamento ha adottato in merito uno specifico atto di indirizzo, come stabilito dall'art. 18 del D.L. 112/2008, e dall'articolo 1, comma 557, della Legge 147/2013.

Risulta da tale deliberazione che CVS potrà procedere alle sole assunzioni previste nel relativo budget approvato dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento degli Enti Locali Soci e dovrà contenere il costo del personale (voce B9 del conto economico del bilancio di esercizio) entro il valore limite previsto nel budget approvato dalla medesima Assemblea, comprensivo dei costi per i trattamenti accessori, sia di natura collettiva che individuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ambito della propria autonomia, valutato:

- a) il contenuto costo di gestione della società per il Comune;
- b) che il Comune non ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili (non ricorre, pertanto, la fattispecie di valutare il mantenimento della società in riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili);

c) la Società si trova in situazioni di equilibrio economico, producendo un utile di esercizio positivo (pertanto non si evidenziano riflessi negativi sul bilancio dell'Ente);

come già precisato nel *Piano 2015* il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione societaria dell'Ente nella Società Centro Veneto Servizi spa, ritenendo che la Società in argomento svolga un'attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente erogando servizi pubblici locali d'interesse generale.

Quanto alle partecipazioni indirette del Comune di Alonte, si precisa quanto segue.

La società C.V.S. S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni societarie:

1. Centro Veneto Gestione Acque s.r.l., nella misura del 100%;
2. Pronet s.r.l. in liquidazione nella misura del 15,69%;
3. Enerco Distribuzione s.p.a. nella misura del 9,97%;
4. Veneto Energie s.p.a. nella misura del 9,97%;
5. Ne-T By Telerete Nordest s.r.l. nella misura del 5,98%;
6. Viveracqua s.c.a.r.l. nella misura del 8,72%.

Le suddette partecipazioni societarie indirette sono state analizzate nel dettaglio, in occasione dell'elaborazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con decreto sindacale n. 1/2015, che qui si intende integralmente richiamato.

Il Comune non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri comuni soci di C.V.S. S.p.A.

Alla Società CVS è stato richiesto di fornire una proposta di riordino delle partecipate indirette all'assemblea intercomunale di coordinamento che svolge controllo analogo sulla società e, successivamente, all'assemblea dei soci. Per tali ragioni, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui sopra è stato oggetto di discussione in occasione della seduta del 28.04.2015 dell'assemblea dei soci di C.V.S. S.p.A la quale, preso atto delle criticità segnalate, ha deliberato di dare attuazione al piano di razionalizzazione in ossequio alle disposizioni di cui alla legge nr. 190/2014 nonché agli indirizzi emersi in occasione della discussione medesima e confermati con nota prot. n. 941 del 11.03.2016 trasmessa a questo Comune che di seguito si riportano:

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L.

Mantenimento della partecipazione. La società svolge attività accessoria compresa nel perimetro del servizio idrico integrato, come previsto dall'AEEGSI, che consiste nella commercializzazione, su libero mercato, dei rifiuti liquidi industriali che vengono successivamente trattati negli impianti di depurazione di CVS; svolge inoltre attività di efficientamento del ciclo attivo e del controllo di gestione in favore di CVS, mediante internalizzazione delle attività a più alto contenuto di know-how, lasciando

all'outsourcing le attività a basso valore aggiunto quali servizi di lettura mediante fotolettura e di recapito.

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Dismissione. La società è già stata posta in liquidazione volontaria; si sono concluse le procedure da parte di CVS; si è in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. La conclusione della procedura è stimata entro l'anno.

ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A.

Dismissione. La procedura di cessione della partecipazione si è conclusa; esperita la procedura ad evidenza pubblica, in data 21.12.2015, a rogito Notaio Gottardo di Padova n. 58494 di Rep., è stata stipulata la cessione ad Enerco Distribuzione s.p.a. delle azioni proprie di C.V.S. s.p.a. pari a 2.413.772 della medesima Enerco Distribuzione. Il corrispettivo della cessione è stato pari a €. 2.760.000,00.

VENETO ENERGIE S.P.A.

Dismissione. E' stato avviato il processo di cessione della partecipazione societaria. E' stata avviata una procedura pubblica negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l'offerta in vendita di n. 99.700 azioni della società veneto Energie s.p.a. per un valore minimo pari a €. 99.700,00. La conclusione della procedura è prevista entro l'anno.

NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L.

Dismissione. E' stato avviato il processo di cessione della partecipazione della società. E' in corso da parte del socio di maggioranza di telerete l'attività per la dismissione del 51% della compagine azionaria (comprendente l'intera quota di partecipazione di CVS), secondo il mandato conferito dal CDA in data 01.10.2015.

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

Mantenimento della partecipazione. Gli obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi erogati. Le funzioni svolte sono:

- Centrale unica di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai soci vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse;
- Referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI;
- Referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. operazione Hydrobond I e II);
- Coordinamento dei gruppi di lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio Idrico Integrato aderenti. E' stato deciso di mantenere le partecipazioni societarie.

L'amministrazione comunale fa proprie ed approva le determinazioni assunte e da assumere da parte di C.V.S. S.p.A. in attuazione degli indirizzi di cui sopra e delle disposizioni di cui alla legge nr. 190 del 2014, articolo 1, commi 611 e seguenti.

2.5. Ferrovie Tramvie Vicentine Spa

La Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine, nota anche come Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV), è una società di proprietà dell'amministrazione provinciale di Vicenza, che esercita il trasporto pubblico interurbano a mezzo autobus nella provincia vicentina e il trasporto pubblico urbano nei comuni di Bassano del Grappa, Valdagno e Recoaro Terme. La Società FTV Spa dichiara, inoltre, di aver rispettato quanto stabilito dall'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della L. n. 296/2006 relativamente all'entità dei compensi e al numero degli amministratori di società partecipate da pubbliche amministrazioni, evidenziando che nessun rappresentante della compagine sociale risulta rivestire cariche sociali all'interno dell'Azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ambito della propria autonomia, valutato:

- a) la minima partecipazione del Comune alla Società;
- b) che il Comune non ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili (non ricorre, pertanto, la fattispecie di valutare il mantenimento della società in riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili);
- c) la Società FTV spa svolge un fondamentale servizio per tutta la collettività che si sostanzia nel trasporto pubblico locale in ambito provinciale specificatamente della popolazione scolastica del Comune di Alonte frequentanti gli istituti scolastici di Vicenza, Arzignano, Bassano del Grappa, Recoaro e Noventa Vicentina;

come già precisato nel Piano 2015 il Comune, effettuata la valutazione di cui sopra, ha deciso di mantenere la partecipazione societaria dell'Ente nella Società Ferrovie Tramvie Vicentine Spa, ritenendo che la Società in argomento svolga un'attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente erogando servizi pubblici locali d'interesse generale.

Tuttavia, l'assemblea ordinaria della Società F.T.V. s.p.a. con deliberazioni del 2016 ha deliberato l'approvazione dell'operazione di acquisto di azioni proprie da parte della società stessa, e il conferimento del ramo d'azienda relativo al trasporto pubblico locale dalla società F.T.V. s.p.a. alla società S.V.T- s.r.l. A seguito di detto trasferimento l'attività prevista dall'oggetto sociale dello Statuto di F.T.V. s.p.a. si esaurisce e pertanto detta società perde la natura di società in house per la produzione di servizi di interesse generale, assumendo la natura di società di gestione delle partecipazioni e del patrimonio; la stessa perde pertanto i dipendenti, così trasferiti a S.V.T. s.r.l. con decorrenza dal 01 marzo 2016, pur mantenendo l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale. Alla luce, dunque, del quadro normativa delineato dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2012, con riferimento alla società F.T.V. s.p.a., è d'uopo adottare le seguenti operazioni straordinarie:

1) modifica dell'oggetto sociale coerente con il mantenimento della qualità di socio da parte dei comuni, che dovrà necessariamente accompagnarsi con una diversa struttura sotto il profilo della dotazione organica e dei relativi oneri;

2) liquidazione della Società.

Alonte, 24.03.2016

 IL SINDACO
Dott. Leonardo Adami
